

INFORMATIVA SCADENZE VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2016

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA

Pagamento entro la scadenza ordinaria

-il versamento del diritto annuale deve essere effettuato **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (art. 17 del DPR 7.12.2001, n. 435 - art. 37 comma 11 D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito in Legge 4.8.2006 n. 248).

Il termine di versamento varia a seconda della data di chiusura dell'esercizio:

- le imprese che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio devono effettuare il versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta;
- le imprese, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nel termine stabilito il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Per le Società che approvano il bilancio entro il 30 aprile il termine scade il 16 giugno 2016.

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE E SOGGETTI ISCRITTI AL REA

Pagamento entro la scadenza ordinaria

-il versamento del diritto annuale deve essere effettuato **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** (art. 17 del DPR 7.12.2001, n. 435 - art. 37 comma 11 D.L. 4.7.2006 n. 223 convertito in Legge 4.8.2006 n. 248) e cioè il **16 giugno 2016**.

PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA ORDINARIA

-il pagamento può essere effettuato anche entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria, applicando all'importo dovuto la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (codice tributo 3850). La maggiorazione è dovuta anche in caso di compensazione a saldo zero.